



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 / 2022 del 20/12/2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

L'anno **duemilaventidue**, addì **venti** del mese di **Dicembre**, alle ore **18:35**, presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, , in prosecuzione della seduta del 19 dicembre 2022, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA		A	GRAZIAN VALERIA		G
BATTISTELLA GIOVANNI		A	MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA		G	PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO	P		SANTI LUIGI	P	
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SPINATO LOREDANA	P	
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO	P	
DALLA VECCHIA LEONARDO	P		STORTI DOMENICO		G
DE ZEN GIORGIO	P		TISATO ILENIA	P	
FONTANA MAURA	P		ZANCANARO PIERO	P	
GIORDAN LUIGI	P				

Presenti: 20 Assenti: 5

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Chiara Perozzo.

Sono presenti i seguenti Assessori: Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo, Marigo Cristina, Corzato Barbara.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Calesella Marco, Cunegato Carlo, Sterchele Riccardo.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alle ore 21.15 sono presenti in Aula n. 19 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrato il Consigliere Comunale Battistella e gli Assessori Donà e Munarini ed usciti i Consiglieri Comunali Cunegato e Tisato.

Alle ore 21.15 rientra il Consigliere Comunale Tisato. Risultano, pertanto, presenti in aula n. 20 Consiglieri Comunali.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è entrato in vigore il 23 settembre 2016 e ha creato una disciplina generale e organica in detta materia. L'art. 20, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Tale obbligo è entrato a regime con il 31 dicembre 2017.

In ottemperanza all'art. 24 del medesimo decreto, questo Consiglio Comunale ha deliberato, in data 6 marzo 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni con l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione.

In data 8 novembre 2022 il Dipartimento del Tesoro, MEF, ha pubblicato le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti per una omogeneità nazionale su tali provvedimenti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2021 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016.

Sulla base di quanto sopra l'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021 viene illustrata nell'allegato A), la revisione in esame viene illustrata nella relazione, allegata sub B), e nelle specifiche schede, allegato sub C), alla presente deliberazione.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^a - Affari generali - nella seduta del 6 dicembre 2022.

Aperta la discussione nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà per letta la seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP;

Considerato che l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" ed in particolare:

- il comma 1 prevede che, se ricorrono i presupposti di cui al comma 2, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di razionalizzazione, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di monitoraggio e controllo per l'attuazione del TUSP, cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Visto l'art. 4 del citato D. Lgs. 175/16 il quale prevede che:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Considerato che a norma dell'art. 4 comma 9 bis del D. Lgs. 175/16 è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 in materia di società in house;

Preso atto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Considerato altresì che l'art. 24 del TUSP dispone:

- al comma 5-bis la sospensione per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, dell'efficacia fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria previsto dall'art 24 comma 4, e della sanzione per mancata alienazione nei termini, prevista dall'art 24 comma 5;
- al comma 5-ter che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche all'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Considerato che la revisione ordinaria delle partecipazioni dall'ente con riferimento alla situazione al 31.12.2020, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2021, ha confermato la non necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione, né di alienazione per le partecipazioni detenute nelle Società riportate nella relazione;

Precisato per quanto riguarda la Società Centro Interscambio merci e servizi – C.I.S. Srl in liquidazione che:

- 1) la relativa assemblea in data 12.11.2012 deliberò di sciogliere anticipatamente la società, ai sensi dell'art. 2484 del Codice civile, e di porla in liquidazione;
- 2) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014, depositato in data 14.07.2014, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;
- 3) il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2 depositata in Cancelleria il 20.01.2021, ha dichiarato il fallimento della società Centro Interscambio Merci e Servizi – C.I.S. srl;
- 4) con decreto del 28.07.2022, depositato in cancelleria in data 01.08.2022, il Tribunale di Vicenza ha fissato, ai sensi dell'art. 129 c. 2 L.F., il termine di 20 giorni per la proposizione di eventuali opposizioni alla proposta di concordato fallimentare approvata dai creditori;

Vista la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2021, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dalla quale emerge che la procedura concorsuale relativa alla società Centro Interscambio merci e servizi – C.I.S. Srl in liquidazione è tuttora in corso;

Preso atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Viste la relazione tecnica e le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, allegati B) e C) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, che descrivono gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2021;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori, allegato D);

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti e votanti in Aula al momento della votazione.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

d e l i b e r a

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 132 del 20.12.2021 di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3) di approvare la relazione annuale periodica corrente alla data del 31 dicembre 2021 delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Schio di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016, allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di approvare le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Schio alla data del 31 dicembre 2021 di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016, allegato C) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31.12.2021 senza interventi di razionalizzazione:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	VIACQUA SPA	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
1.1	Indiretta	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	art. 4, co. 2, lett. e)	NO	SI
2	Diretta	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
3	Diretta	PASUBIO TECNOLOGIA SRL	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI

6) di dare atto che si prevede la liquidazione della Società Centro Interscambio merci e servizi – C.I.S. Srl in liquidazione relativamente alla quale, con sentenza n. 2 depositata in Cancelleria il 20/01/2021, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento;

7) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti;

8) di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro:

- il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
- le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti e votanti in Aula al momento della votazione.

L'esito dell'espressa votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Chiara Perozzo

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 89 del 16/11/2022

Settore: SETTORE 1 SERVIZI FINANZIARI
Ufficio: SERVIZIO FINANZIARIO

Immediata eseguibilità: SI

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è entrato in vigore il 23 settembre 2016 e ha creato una disciplina generale e organica in detta materia. L'art. 20, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Tale obbligo è entrato a regime con il 31 dicembre 2017.

In ottemperanza all'art. 24 del medesimo decreto, questo Consiglio Comunale ha deliberato, in data 6 marzo 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni con l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione.

In data 8 novembre 2022 il Dipartimento del Tesoro, MEF, ha pubblicato le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti per una omogeneità nazionale su tali provvedimenti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2021 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016.

Sulla base di quanto sopra l'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021 viene illustrata nell'allegato A), la revisione in esame viene illustrata nella relazione allegata sub B) e nelle specifiche schede (allegato sub C) alla presente deliberazione.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^a - Affari generali - nella seduta del 6 dicembre 2022.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

----- documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Aperta la discussione, prendono la parola:

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto a:

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/03/2017 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP;

CONSIDERATO che l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" ed in particolare:

- il comma 1 prevede che, se ricorrono i presupposti di cui al comma 2, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevano:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite

all'art. 4.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di razionalizzazione, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di monitoraggio e controllo per l'attuazione del TUSP, cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTO l'art. 4 del citato D. Lgs. 175/16 il quale prevede che:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4 comma 9 bis del D. Lgs. 175/16 è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 in materia di società in house;

PRESO ATTO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che l'art. 24 del TUSP dispone:

- al comma 5-bis la sospensione per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, dell'efficacia fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria previsto dall'art 24 comma 4, e della sanzione per mancata alienazione nei termini, prevista dall'art 24 comma 5;
- al comma 5-ter che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche all'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che la revisione ordinaria delle partecipazioni dall'ente con riferimento alla situazione al 31/12/2020, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2021, ha confermato la non necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione, né di alienazione per le partecipazioni detenute nelle Società riportate nella relazione;

PRECISATO per quanto riguarda la Società Centro Interscambio merci e servizi – C.I.S. Srl in liquidazione che:

- 1) la relativa assemblea in data 12/11/2012 deliberò di sciogliere anticipatamente la società, ai sensi dell'art. 2484 del Codice civile, e di porla in liquidazione;
- 2) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03/07/2014, n. 36/2014, depositato in data 14/07/2014, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;
- 3) il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2 depositata in Cancelleria il 20/01/2021, ha dichiarato il fallimento della società Centro Interscambio Merci e Servizi – C.I.S. srl;
- 4) con decreto del 28/07/2022, depositato in cancelleria in data 01/08/2022, il Tribunale di Vicenza ha fissato, ai sensi dell'art. 129 c. 2 L.F., il termine di 20 giorni per la proposizione di eventuali opposizioni alla proposta di concordato fallimentare approvata dai creditori;

VISTA la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2021, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dalla quale emerge che la procedura concorsuale relativa alla società Centro Interscambio merci e servizi – C.I.S. Srl in liquidazione è tuttora in corso;

PRESO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTE la relazione tecnica e le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, allegati B) e C) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, che descrivono gli esiti della ricognizione effettuata al 31/12/2021;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori, allegato D);

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 132 del 20/12/2021 di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3) di approvare la relazione annuale periodica corrente alla data del 31 dicembre 2021 delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Schio di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016, allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di approvare le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Schio alla data del 31 dicembre 2021 di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016, allegato C) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2021 senza interventi di razionalizzazione:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	VIACQUA SPA	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
1.1	Indiretta	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	art. 4, co. 2, lett. e)	NO	SI
2	Diretta	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
3	Diretta	PASUBIO TECNOLOGIA SRL	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI

6) di dare atto che si prevede la liquidazione della Società Centro Interscambio merci e servizi – C.I.S. Srl in liquidazione relativamente alla quale, con sentenza n. 2 depositata in Cancelleria il 20/01/2021, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento;

7) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti;

8) di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro;

- il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
- le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. __, contrari n. __, astenuti n. __ (), espressi per alzata di mano da n. __ Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene _____.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Annotazioni:

Schio, 07/12/2022

IL DIRIGENTE
Alessandra Pretto

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 89 del 16/11/2022

Settore: SETTORE 1 SERVIZI FINANZIARI

Ufficio: SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Annotazioni:

Schio, 07/12/2022

IL DIRIGENTE
ALESSANDRA PRETTO

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 / 2022 del 20/12/2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on line del Comune dal 26/01/2023 al 10/02/2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
Perozzo Chiara

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al verbale di Delibera di Consiglio con timbro HASH (SHA1):
318433b4e82810a48bf3a21c148307f739688147



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 / 2022 del 20/12/2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 07/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Perozzo Chiara

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al verbale di Delibera di Consiglio con timbro HASH (SHA1):
318433b4e82810a48bf3a21c148307f739688147



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE

Scioglimento e Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02026570248
Denominazione	CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI – C.I.S. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	
Data della deliberazione di scioglimento	
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	
Data di nomina dei liquidatori	
Data di deliberazione della revoca	
Ulteriori informazioni*	La relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione; con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03/07/2014, n. 36/2014 depositato in data 14/07/2014, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20/03/2015, che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017. Con nota del 01/02/2021 il Curatore dott. Nerio De Bortoli ha comunicato che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2 depositata in Cancelleria il 20/01/2021, ha dichiarato il fallimento della società.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.



COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Dati relativi all'anno 2021

INTRODUZIONE

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Lo stesso comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) che ha creato una disciplina generale e organica in materia di partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici.

In base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, doveva effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P..

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, nel rispetto dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente con la revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.).


A norma delle disposizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del T.U.S.P., il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in enti di tipo societario. Si considerano le partecipazioni indirette quelle detenute in una società da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Schio in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.).

Il Comune di Schio ha adottato, al riguardo, i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27 marzo 2015, successivamente ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 13 aprile 2015, di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate proposto dal Sindaco;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21 marzo 2016 di approvazione delle relazioni relative alle misure previste dal Piano e attuate dall'Amministrazione;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 6 marzo 2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27 dicembre 2018 di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 19 dicembre 2019 con la quale si è dato atto che, ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, non era necessario un nuovo provvedimento di carattere ricognitivo da parte del Consiglio Comunale, in quanto nulla era variato rispetto al 31 dicembre 2017;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25 gennaio 2021 di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 20 dicembre 2021 di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020.

SEZIONE 1 – SCHEMA DELLA PARTECIPAZIONI DETENUTE

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente



Il Consorzio A.RI.CA. non è un ente di tipo societario, pertanto a norma dell'art. 2, lett. g) del T.U.S.P. non sarà oggetto del piano di razionalizzazione.

SEZIONE 2 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE CON INDICAZIONE DELL'ESITO

Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
VIACQUA S.P.A.	03196760247	7,29%	Raccolta, trattamento e fornitura acqua	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	92000020245	23,74%	Trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	02373540240	28,69%	Realizzazione e gestione reti e produzione beni e servizi strumentali	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI – C.I.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02026570248	0,04%	//	RAZIONALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	

Partecipazione indiretta detenuta tramite VIACQUA SPA:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
VIVERACQUA S.C.A.R.L.	04042120230	12,05%	Organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	Part. indiretta tramite Viacqua S.p.A.

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta una scheda di dettaglio.

SCHEDA n. 1

DENOMINAZIONE: VIACQUA S.P.A. - codice fiscale 03196760247

1) FORMA GIURIDICA:

- società per azioni;
- direttamente partecipata dal Comune di Schio;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di Enti Pubblici;
- affidamento del servizio idrico integrato in house-providing

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO:

- valore nominale della partecipazione: € 844.600,00;
- quota partecipazione: 7,29%

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

- la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti;
- la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;
- la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili,
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi:

- lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge;
- la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la società;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme;
- la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti;
- la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative.

La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

4) RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016:

Dai dati sopra riportati e dalla scheda di rilevazione di cui all'allegato C) si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

La partecipazione societaria è mantenuta in quanto il servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale; vi è l'assenza delle caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione nella società in quanto eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria.

SCHEDA n. 1A

DENOMINAZIONE: VIVERACQUA S.C.AR.L. - codice fiscale 04021202301 (società consortile partecipata da VIACQUA S.P.A.)

1) FORMA GIURIDICA:

- società consortile a responsabilità limitata;
- indirettamente partecipata dal Comune di Schio;
- a capitale esclusivamente di società che gestiscono il Servizio Idrico Integrato;
- centrale di committenza a favore dei consorziati

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI VIACQUA S.P.A.:

- valore nominale della partecipazione: € 12.665,00;
- quota partecipazione: 12,05%

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

La società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del codice civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

In tale ambito, la società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati:

- a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006;
- b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite, cartografia e simili;
- c) ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione;
- d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio call center);
- e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
- f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili);
- g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati.

4) RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016:

Dai dati sopra riportati e dalla scheda di rilevazione di cui all'allegato C) si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., in quanto la società produce servizi di committenza a favore dei consorziati;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

Il Consorzio Viveracqua s.c.ar.l. riveste un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato aderenti, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati e si valuta l'opportunità del mantenimento in quanto:

- si tratta di una società consortile ed è un'articolazione organizzativa comune delle associate;
- vi è l'assenza delle caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016;
- gli amministratori, nell'atto di nomina pubblicato sul sito, hanno dichiarato di rinunciare al compenso per l'incarico;
- la partecipazione è ritenuta fondamentale poiché si tratta di una società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende del servizio idrico integrato, con la principale finalità di creare sinergia tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono il fini loro propri.

SCHEDA n. 2

DENOMINAZIONE: ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. - codice fiscale 92000020245

1) FORMA GIURIDICA:

- società a responsabilità limitata;
- direttamente partecipata dal Comune di Schio;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di Enti Pubblici;
- affidamento servizio smaltimento RSU in house-providing

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO

- valore nominale della partecipazione: € 836.965,00;
- quota partecipazione: 23,74%

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi di interesse generale:

* la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;

* la progettazione, costruzione e gestione degli impianti per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati, e per conto terzi con esclusione espressa di quanto riservato alle libere professioni;

* l'organizzazione e la gestione degli altri servizi di igiene ambientale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia e spazzamento di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, pulizia dei muri;

- pulizia, disotturazione, ispezione di fognature, spurgo pozzi neri, caditoie, e pozzetti stradali;

- servizio sgombero neve;

- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;

- bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali, pericolosi;

- cura e manutenzione del verde;

- servizi igienici pubblici anche automatizzati;

* il rilevamento e il controllo delle emissioni e delle acque reflue;

* la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue;

* la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;

* la bonifica, il risanamento e il ripristino ambientale;

* l'acquisto, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, lo scambio e la cessione di energia elettrica;

* la produzione, il trattamento, la distribuzione e la gestione di calore;

* le attività di autotrasporto di cose c/terzi a norma dell'art. 13, comma 3, della legge 298/74, al fine di adempiere agli scopi societari;

* le attività promozionali per la salvaguardia dell'ambiente, le analisi, i controlli, gli studi e le ricerche in campo ambientale;

* i servizi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione del personale;

* la riscossione delle tariffe dei servizi.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa di settore specificamente applicabile al modello di società in house providing, la società può svolgere tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale anche a mezzo di società da essa direttamente partecipate.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello in house providing, la società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

sopra indicati che siano ad essa affidate dai comuni o da altri enti pubblici e/o privati, e persone fisiche.

La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello stato, con la regione, la provincia, gli altri enti pubblici e le università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello in house providing, la società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato dalla società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nella produzione ulteriore di cui al comma precedente rientrano le attività anche di servizio pubblico svolte presso enti locali non soci e presso enti e/o soggetti privati.

La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture secondo le norme e i principi specificamente applicabili.

In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società può partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.

4) RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016:

Dai dati sopra riportati e dalla scheda di rilevazione di cui all'allegato C) si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

Si valuta il mantenimento della partecipazione nella società in quanto eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria ed è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; vi è l'assenza delle caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016; il servizio è gestito mediante l'in house providing e la partecipazione è di interesse generale per la collettività amministrata.

SCHEDA n. 3

DENOMINAZIONE: PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. - codice fiscale 02373540240

1) FORMA GIURIDICA:

- società a responsabilità limitata;
- direttamente partecipata dal Comune di Schio;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di Enti Pubblici;
- affidamento servizio reti, dati, fonia in house-providing

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO:

- valore nominale della partecipazione: € 57.083,44;
- quota partecipazione: 28,69%

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'information communication technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

La società, nel quadro di una maggiore efficienza della gestione, derivante da una più razionale e articolata organizzazione dei servizi, si prefigge gli scopi societari sotto individuati in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto delle norme del codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata e della legislazione afferente ai servizi strumentali degli enti:

1) realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi di rete, servizio di interesse generale, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, ad esempio ed in particolare le seguenti attività:

- realizzazione, gestione ed implementazione della rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
- fornitura di servizi di connettività;
- realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano integrate nella rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, per il collegamento sedi enti;
- fornitura delle sottoreti componenti le man per il collegamento delle proprie sedi;
- fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica e svolgimento delle funzioni di interfacciamento con il sistema pubblico di connettività; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
- fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e servizi nelle aree a rischio digital divide;
- fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga o ultralarga per il collegamento delle loro sedi nel territorio di competenza;
- acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete ip; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software; applicativi gestionali in modalità asp;

2) progettazione, realizzazione, implementazione, dei seguenti beni e/o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti:

- sistemi, procedure organizzative informatiche, e di telecomunicazione, e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;
- acquisizione, concessione, e cessione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;
- compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e di telecomunicazione;
- assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici, ivi compresi i contratti di outsourcing;
- assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;
- organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'information communication technology per il personale dipendente dei soci, o anche per i cittadini e gli altri soggetti del territorio dello stato;
- assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli sopraindicati;
- realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi e di opere finalizzate all'oggetto sociale.

La società, inoltre:

- per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nei limiti consentiti dall'ordinamento per le società pubbliche può compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'amministratore unico utili e necessarie nei limiti previsti dallo statuto;
- può utilizzare contributi e/o finanziamenti liberamente erogati da enti pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del 23/11/1939 (disciplina libere professioni), n. 1 del 2/1/1991 (disciplina dell'attività di intermediazione immobiliare), n. 197 del 5/7/1991 (limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore), D.Lgs. n. 385 dell'1/9/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alla società.

La società deve svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società può dare luogo alla progettazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016. Spetta all'amministratore unico verificare il rispetto delle condizioni precisate al presente comma.

4) RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016:

Dai dati sopra riportati e dalla scheda di rilevazione di cui all'allegato C) si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., in quanto la società produce servizi strumentali all'Ente e all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

Si valuta il mantenimento della partecipazione nella società in quanto produce servizi strumentali all'Ente e all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed è strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; vi è l'assenza delle caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e il servizio è gestito mediante l'in house providing.

SCHEDA n. 4

DENOMINAZIONE: CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C.I.S. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE – codice fiscale 02026570248

1) FORMA GIURIDICA:

- società a responsabilità limitata;
- direttamente partecipata dal Comune di Schio;
- a capitale misto pubblico-privato

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO

- valore nominale della partecipazione: € 1.885,00;
- quota partecipazione: 0,04%

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

studio, promozione, coordinamento, realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti ad un centro merci ed al sistema doganale nonché tutte le infrastrutture e di servizi ad essi comunque connessi in provincia di Vicenza.

La società è stata posta in liquidazione ed in data 10/10/2013 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Successivamente in data 6/06/2014 la società ha presentato una nuova proposta di concordato preventivo, ammessa con decreto del tribunale del 14/07/2014 con il n. 36/2014.

In data 01/07/2014 i liquidatori hanno rassegnato le dimissioni dalla carica ed è stato nominato liquidatore unico il dr. Drapelli Enzo Pietro che ha rassegnato le dimissioni in data 18/09/2015 ed in pari data l'assemblea della società ha nominato nuovo liquidatore il dr. Domenico De Rosa.

Il Commissario Giudiziale dr. Nerio De Bortoli ha depositato in data 22/11/2014 al Tribunale di Vicenza la relazione ex art. 172 L.F. con la nuova proposta di concordato.

Il Tribunale di Vicenza ha fissato l'adunanza dei creditori per il 02/12/2014 ed in tale sede il giudice delegato dr.ssa Paola Cazzola ha dichiarato aperte le operazioni di voto che si sono concluse in data 22/12/2014. Tutti i creditori hanno votato a favore del Concordato preventivo.

Il Tribunale di Vicenza con decreto 1909/2015 del 20/03/2015 ha omologato il concordato preventivo che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017.

Con sentenza n. 2, deposita in Cancelleria il 20/01/2021, ne ha dichiarato il fallimento, giudice delegato dr. Giuseppe Limitone e curatore il dr. Nerio De Bortoli.

Con decreto del 28/07/2022 depositato in cancelleria in data 01/08/2022 il Tribunale di Vicenza ha fissato, ai sensi dell'art. 129 comma 2 F.L., il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali opposizioni alla proposta di concordato fallimentare approvata dai creditori.

3) RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016:

Dai dati sopra riportati e dalla scheda di rilevazione di cui all'allegato C) si evidenzia che:

- la partecipazione non rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società non produce un servizio di interesse generale e non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società è priva di dipendenti e ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- la società ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento dato che:
 - a) la società si trova in liquidazione e concordato preventivo sotto il controllo e gestione del tribunale di Vicenza a mezzo del Commissario/liquidatore giudiziale Dott. De Bortoli Nerio; il concordato omologato il 20/03/2015 prevedeva una durata di 30 mesi infruttuosamente scaduti il 22 ottobre 2017;
 - b) in data 20/01/2021 la società è stata dichiarata fallita dal tribunale di Vicenza con sentenza n. 2;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 dato che la società è stata ammessa in liquidazione e concordato preventivo sotto il controllo e gestione del tribunale di Vicenza a mezzo del Commissario/liquidatore giudiziale Dott. De Bortoli Nerio infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

In relazione a quanto sopra esposto si riepilogano i punti salienti della vita della società e precisamente:

- L' assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;
- con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014, depositato in data 14/07/2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015, che prevedeva 30 mesi di tempo scaduti il 22 ottobre 2017;
- in data 20.01.2021 con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2 la società è stata dichiarata fallita.



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03196760247
Denominazione	VIACQUA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	2017
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Vicenza
Comune	Vicenza
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA BRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	sì
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento del 18 novembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	342
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	65.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	25.000

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.123.366	7.535.898	5.766.868	9.526.325	7.941.817

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.351.941	62.278.923	61.948.920
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.777.811	7.095.647	7.278.333
di cui Contributi in conto esercizio	1.513	26.277	

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	7,29%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	sì
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.2, lett.a)
Descrizione dell'attività	Gestione servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con finalità di controllo.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	VIVERACQUA S.C.A.R.L.
Data di costituzione della partecipata	30/06/2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Verona
Comune	Verona
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.46.19.04 – Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA BRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.
SCHEDE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi.
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	zero
Numero dei componenti dell'organo di controllo	zero
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	zero

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.935	1.936	2.566	1.152	824

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.079.201	1.112.776	749.958
A5) Altri Ricavi e Proventi	50.627	30.442	10.745
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03196760247
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	VIACQUA S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	12,05%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Nessun controllo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	Servizi di committenza (Art. 4, c.2, lett.e)
Descrizione dell'attività	Centrale committenza a favore dei consorziati
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	92000020245
Denominazione	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	26/03/1993
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Vicenza
Comune	Schio
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.21 – Trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA BRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	sì
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento del 18 novembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi.
Numero medio di dipendenti	185
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	30.528
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (3 effettivi e 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	31.700

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.023.870	335.974	1.430.267	1.216.663	1.064.036

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.514.847	27.094.907	27.913.015
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.765.437	479.235	374.417
di cui Contributi in conto esercizio	53.443	7.846	11.407

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	23,74%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	sì
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.2, lett.a)
Descrizione dell'attività	Gestione rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con finalità di controllo.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02373540240
Denominazione	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	21/12/1993
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Vicenza
Comune	Schio
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	J.62.01 – Produzione software non connesso all’edizione
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA BRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.
SCHEDE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento del 18 novembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi.
Numero medio di dipendenti	18
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	24.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.500

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	35.544	20.955	28.360	17.800	4.922

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.207.888	2.260.458	2.252.570
A5) Altri Ricavi e Proventi	19.202	40.607	3.309
di cui Contributi in conto esercizio	5.863	26.252	2.055

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	28,69%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	si
Attività svolta dalla Partecipata	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.2, lett.d)
Descrizione dell'attività	Installazione, aggiornamento e manutenzione programmi informatici
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo di compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02026570248
Denominazione	CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI – C.I.S. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	10/10/1988
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	2015
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Vicenza
Comune	Vicenza
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	O.84.13.60 – Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA APPELLO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	zero
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 (liquidatore)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	zero
Numero dei componenti dell'organo di controllo	zero
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	zero

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	no	no	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio			-226.511	-227.638	-264.400

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			9.250
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,04%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	inattiva
Descrizione dell'attività	Studio, promozione, coordinamento, realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti ad un centro merci ed al sistema doganale nonché di tutte le infrastrutture e servizi ad essi comunque connessi in provincia di Vicenza
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	termine legato alla procedura di fallimento. Con nota del 01/02/2021 il Curatore dott. Nerio De Bortoli ha comunicato che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2 depositata in Cancelleria il 20/01/2021, ha dichiarato il fallimento della società.
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA BRETTO e stampato il giorno 09/05/2023 da Cosetta Bombieri.
SCHEDE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI SCHIO**

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2021, AI SENSI DELL ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

Il giorno 6 dicembre 2022 si è riunito il Collegio dei Revisori composto dai Signori:

dott. Marchetto Michele - presidente
dott. Donagemma Giulio – componente
dott. Dal Lago Graziano – componente.

per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dell'Ente al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.” e gli allegati A) contenente la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 132 del 20/12/2021, B) contenente la relazione annuale periodica corrente alla data del 31 dicembre 2021 delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Schio di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016, C) contenente le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Schio alla data del 31 dicembre 2021 di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Preso atto che il Comune prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2021 senza interventi di razionalizzazione e verificato che sussistono tutti i presupposti per il loro mantenimento:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	VIACQUA SPA	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
1.1	Indiretta	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	art. 4, co. 2, lett. e)	NO	SI
2	Diretta	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
3	Diretta	PASUBIO TECNOLOGIA SRL	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI

Preso atto che l'Ente prevede la liquidazione della Società Centro Interscambio merci e servizi – C.I.S. Srl in liquidazione relativamente alla quale, con sentenza n. 2 depositata in Cancelleria il 20/01/2021, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento;

Considerato che la proposta di deliberazione e le schede di analisi allegate, espongono in dettaglio le scelte dell'amministrazione, nonché le motivazioni che l'amministrazione ha a supporto delle stesse

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/02/2022

L'Organo di Revisione all'unanimità

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dell'Ente al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i."

I Revisori

dott. Marchetto Michele

dott. Donagemma Giulio

dott. Dal Lago Graziano

documento firmato digitalmente